



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
n. 10 del 13/02/2013

Febbraio 2013

INDICE

Articolo 1 – Definizioni	pag. 3
Articolo 2 - Finalità del trattamento	pag. 3
Articolo 3 - Responsabile del trattamento	pag. 3
Articolo 4 - Incaricato al trattamento	pag. 4
Articolo 5 - Modalità di trattamento	pag. 4
Articolo 6 – Ambienti di posizionamento telecamere	pag. 5
Articolo 7 - Risoluzione della ripresa	pag. 5
Articolo 8 - Obbligo di segnalazione delle telecamere	pag. 5
Articolo 9 – Informativa	pag. 5
Articolo 10 - Esercizio del diritto di accesso	pag. 6
Articolo 11 - Comunicazione e diffusione dei dati	pag. 6
Articolo 12 - Entrata in vigore	pag. 6

Articolo 1 (Definizioni)

- 1) Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:
- **titolare**: Unione dei Comuni della Bassa Romagna competente a disporre l'adozione di impianto di video-sorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;
 - **responsabile**: persona fisica legata da rapporto di lavoro al titolare, responsabile del trattamento delle immagini e dei dati sensibili rilevati dall'impianto di video-sorveglianza;
 - **incaricato**: persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;
 - **interessato**: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di video-sorveglianza;

Articolo 2 (Finalità del trattamento)

- 1) Il trattamento posto in essere dal **titolare** ha lo scopo di:
- prevenire atti vandalici;
 - tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11;
 - rilevare le infrazioni del Codice della Strada tramite apparecchiature debitamente omologate;
 - identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
 - monitorare il territorio in occasione di eventi e/o calamità naturali;
- 2) Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., e delle disposizioni del garante per la protezione dei dati personali;
- 3) L'attività di video-sorveglianza all'interno dei centri abitati mira, in particolare, alla salvaguardia delle aree pubbliche e del patrimonio comunale, alla necessità di prevenzione degli atti di vandalismo e come misura rafforzativa dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, così definite dal Decreto del Ministero degli Interni 05 agosto 2008.
- 4) Il sistema opera in ausilio alla polizia locale nell'azione di tutela e controllo del territorio comunale.
- 5) Gli impianti possono essere altresì utilizzati dal personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, competenti per territorio, che disporranno, su richiesta, di propri identificativi per l'accesso.
- Il prelevamento di dati rilevati dal sistema di video-sorveglianza a favore dell'Autorità Giudiziaria e/o delle forze di polizia debitamente autorizzate, sarà svolta alla presenza del responsabile del trattamento o di un suo delegato, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

Articolo 3 (Responsabile del trattamento)

- 1) Quale responsabile del trattamento viene nominato il Comandante della Polizia Municipale

della Bassa Romagna, con atto formale del Presidente della Giunta dell'Unione dei Comuni, consultabile presso gli uffici di Polizia Municipale.

- 2) E' onere del responsabile provvedere a:
 - individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro idonee istruzioni;
 - vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
 - evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003;
 - evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
 - interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
 - comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
 - provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di video-sorveglianza, nel caso cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
 - ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

Articolo 4

(Incaricato al trattamento)

- 1) Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della video-sorveglianza.
- 2) L'incaricato del trattamento ha l'obbligo di:
 - trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di video-sorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento; accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 5

(Modalità di trattamento)

- 1) I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento dovranno essere:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'art. 2;
 - conservati per il massimo di 7 giorni salvo deroghe espresse dell'art. 6 del d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire.

Articolo 6

(Ambienti di posizionamento delle telecamere)

- 1) L'individuazione dei luoghi da sottoporre a video-sorveglianza, ai sensi del d.l. n. 11 del 2009 convertito in l. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta dell'Unione;
- 2) I luoghi individuati dalla Giunta con apposito provvedimento, sono quelli ritenuti maggiormente rilevanti per adempiere alle finalità previste all'articolo 2 del presente regolamento.
- 3) I luoghi da sottoporre a video-sorveglianza potranno essere implementati secondo le necessità comunicate dal titolare del trattamento.
- 4) Lo stesso impartirà le dovute istruzioni al responsabile che dovrà provvedere secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 7

(Risoluzione della ripresa)

- 1) E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare il *traffico veicolare ed il monitoraggio del territorio*.
- 2) E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere in luogo pubblico o aperto al pubblico atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 11 del 2009, convertito in l. n. 38 del 2009.

Articolo 8

(Obbligo di segnalazione delle telecamere)

- 1) Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196 del 2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della Strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla video-sorveglianza.
- 2) In particolare in attuazione del d.lgs. n. 196 del 2003, è fatto obbligo segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di "Area videosorvegliata", con rilascio di informativa sintetica (indicazione del titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo preso cui prendere visione dell'informativa integrale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003).

Articolo 9

(Informativa)

- 1) L'informativa esaustiva inerente il trattamento dei dati posto in essere dal titolare, deve essere collocata presso il Comando di Polizia Municipale e relative sedi distaccate.
- 2) L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - espressa indicazione del titolare del trattamento;
 - espressa indicazione della sussistenza del responsabile del trattamento;
 - finalità del trattamento;

- modalità del trattamento;
- diritti esercitabili dall'interessato;
- modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
- indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;
- indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
- termini di conservazione delle immagini se registrate.

Articolo 10

(Esercizio del diritto di accesso)

- 1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
- 3) I diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Articolo 11

(Comunicazione e diffusione dei dati)

- 1) La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito.
- 2) E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di video-sorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

- 1) Il presente regolamento diventa esecutivo il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10 comma 1 delle disposizioni di legge in generale del codice civile.
- 2) Copia del presente atto viene trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali.